

Una interrogazione sull'accordo tra Ente e agenti immobiliari

Enasarco, nubi in vista

Si discute la possibilità di ampliare la platea degli iscritti

Dopo la pausa estiva è ripresa l'attività parlamentare e puntuali sono riprese le interrogazioni sul nostro Ente di previdenza. Nell'interrogazione presentata in data 9 settembre l'On. Rampelli (Fratelli d'Italia) ha usato toni critici nei confronti dell'Enasarco, evidenziando non solo i poco trasparenti investimenti in fondi di dubbia provenienza e la cattiva gestione del patrimonio immobiliare ma soprattutto soffermandosi sulla nota questione della doppia imposizione contributiva a cui l'ente obbliga i suoi iscritti. In particolare poi l'interrogazione si sofferma sulla questione dell'iscrizione degli agenti immobiliari all'ente, questione che, come ricorderete, è stata al centro di un accordo firmato ad inizio giugno tra la Fondazione, F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari, aderente a Confcommercio) ed A.N.A.M.A. (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari, aderente a Confesercenti), che la Federagenti ha comunque valutato positivamente in un'ottica di possibile ampliamento della platea contributiva pur con tutti i dubbi legati alla reale consistenza numerica dei soggetti coinvolti. Da anni è infatti in atto un trend decrescente del numero di iscritti alla Fondazione, circostanza questa che ovviamente contribuisce ad ingenerare evidenti preoccupazioni...

continua a pagina 02

IN QUESTO NUMERO

- Enasarco, nubi in vista
- Immobili Enasarco
- Nuove coperture assicurative per iscritti
- Agente o Dipendente ?
- Rubrica Legale
- Rubrica Fiscale • Rubrica Previdenziale

Nuove coperture assicurative per gli iscritti cumulabili con le polizze Enasarco

Quante volte abbiamo pensato che la polizza Infortuni offerta dall'Enasarco fosse insufficiente, soprattutto considerando il tipo di attività svolta, che – diversamente dai lavoratori dipendenti – non ci fa guadagnare un euro stando fermi a casa senza poter visitare la clientela? Quante volte proprio per questo siamo stati costretti ad andare al lavoro pur non essendo fisicamente in grado di farlo?

Per questo Federagenti ha chiesto ad Ace, primario operatore assicurativo a livello mondiale di sviluppare una polizza assicurativa integrativa della copertura Enasarco, mirata a fornire un'ulteriore e più ampia garanzia economica all'agente colpito da un infortunio che gli impedisca di svolgere la propria attività.

La polizza «**Ovunque sicuri**» ha le seguenti caratteristiche:

- a) Indennizzo garantito fino a 100 €, per ogni giorno di ricovero a seguito di infortunio;
- b) Indennità giornaliera post-ricovero di 100 € garantita, anche in assenza di convalescenza, per gli stessi giorni del ricovero;
- c) Indennizzo forfetario a seguito di frattura fino a 1.500 €, anche in assenza di ricovero;
- d) Raddoppio dell'indennità giornaliera per ricovero e post-ricovero se il sinistro si verifica a bordo di un veicolo privato;

La polizza ha un costo mensile di 20 € per contraente ed è possibile estenderla al coniuge (costo aggiuntivo 17 €/mese) e al figlio (costo aggiuntivo 15 €/mese).

Possono aderire alla polizza tutti gli agenti fino al 70° anno di età e la polizza può essere rinnovata fino al compimento del 75° anno.

continua a pagina 03

Immobili Enasarco Attenti alle occupazioni

Si è avuta notizia durante l'estate dai mezzi di informazione di occupazioni abusive di immobili dell'Ente. La pratica è purtroppo frequente nella capitale e riguarda il patrimonio di tutti gli enti pubblici e privati. Si forza la serratura, si occupa l'appartamento e si cambia velocemente la targhetta sul citofono. Gli ultimi episodi si sono verificati in via Tuscolana. Fortunatamente pare che la vicenda sia stata prontamente denunciata alle competenti autorità giudiziarie dagli amministratori di Bnp Paribas, l'istituto che controlla il Fondo Comune Enasarco Due (nel quale sono confluiti gli appartamenti in vendita dell'ex cassa previdenziale degli agenti di commercio).



Soluzione Agenti

il Tuo Software per Agenti di Commercio

Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

Inserimento Appuntamenti
Rapportino Visita
Calendario Appuntamenti
Esito Visite
Pianificazioni

Statistiche e molto altro ancora...



www.soluzioneagenti.it

Una interrogazione sull'accordo tra Ente e agenti immobiliari

Enasarco, nubi in vista

Si discute la possibilità di ampliare la platea degli iscritti

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Dopo la pausa estiva è ripresa l'attività parlamentare e puntuali sono riprese le interrogazioni sul nostro Ente di previdenza. Nell'interrogazione presentata in data 9 settembre l'On. Rampelli (Fratelli d'Italia) ha usato toni critici nei confronti dell'Enasarco, evidenziando non solo i poco trasparenti investimenti in fondi di dubbia provenienza e la cattiva gestione del patrimonio immobiliare ma soprattutto soffermandosi sulla nota questione della doppia imposizione contributiva a cui l'ente obbliga i suoi iscritti. In particolare poi l'interrogazione si sofferma sulla questione dell'iscrizione degli agenti immobiliari all'ente, questione che, come ricorderete, è stata al centro di un accordo firmato ad inizio giugno tra la Fondazione, F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari, aderente a Confcommercio) ed A.N.A.M.A. (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari, aderente a Confesercenti), che la Federagenti ha comunque valutato positivamente in un'ottica di possibile ampliamento della platea contributiva pur con tutti i dubbi legati alla reale consistenza numerica dei soggetti coinvolti. Da anni è infatti in atto un trend decrescente del numero di iscritti alla Fondazione, circostanza questa che ovviamente contribuisce ad ingenerare evidenti preoccupazioni circa la sostenibilità dei conti del nostro ente previdenziale nel medio e lungo periodo.

Ecco di seguito il testo pressoché integrale dell'interrogazione: «La Fondazione Enasarco è l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, preposto alla gestione di forme di pensioni integrative obbligatorie a favore degli stessi, diventata dal 1997 un organismo di diritto privato, la cui gestione è soggetta al controllo pubblico del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; numerosi atti di sindacato ispettivo presentati presso la Camera dei Deputati e presso il Senato hanno evidenziato una gestione da parte degli organi della Fondazione poco trasparente per alcuni aspetti e disinvolta per altri: precedenti interrogazioni ed interpellanze hanno, infatti, denunciato investimenti finanziari promossi da Enasarco per la somma di 1,5 miliardi, di cui 780 milioni di euro investiti nel fondo Anthracite delle isole Cayman, garantiti da Lehman Brothers, con conseguenti ingenti perdite;

nel contempo, sono state segnalate notevoli irregolarità anche in relazione al piano di dimissioni immobiliari di proprietà dell'Ente, tanto da far supporre che l'intera operazione e le modalità con le quali è stata attuata fossero finalizzate a ripianare le consistenti perdite subite a seguito degli investimenti indicati;

Enasarco appare inoltre caratterizzata da aspetti, a dir poco, anomali, in quanto è l'unico ente pensionistico al quale i soggetti interessati devono

versare obbligatoriamente i contributi integrativi unitamente a quelli versati all'Inps, con il risultato che tali soggetti sono gravati da una doppia imposizione contributiva e che l'obbligatorietà dell'onere contributivo verso entrambi gli istituti comporta l'impossibilità di totalizzare i periodi contributivi versati rispettivamente all'uno ed all'altro Ente;

[...] già da questi elementi emerge un quadro piuttosto singolare della Fondazione nell'ambito degli enti pensionistici;

tra le sue attività la Fondazione annovera anche quella ispettiva, con la quale accerta la natura del rapporto di agenzia, laddove ne individui i presupposti e l'osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte preponenti;

recentemente è stato intrapreso, da parte di Enasarco, un controllo sistematico sulle agenzie immobiliari, al fine di verificare, nell'ambito delle stesse, la configurazione di rapporti di collaborazione ascrivibili al contratto di agenzia ex art. 1742 c.c., e si ritiene che, anche a tale riguardo, siano emerse alcune anomalie in considerazione dell'avvenuto riscontro da parte della Fondazione di un elevato numero di presunti rapporti di collaborazione all'interno di agenzie immobiliari, riconducibili, a parere dell'Ente, al novero dei contratti ex art. 1742 c.c.;

per arginare i devastanti effetti conseguenti all'irrogazione di sanzioni in un settore già oltremodo piegato dalla crisi economica, è stato concluso da parte di alcune associazioni rappresentative della categoria degli agenti immobiliari ed Enasarco un protocollo d'intesa con il quale «regolamentare» ufficialmente i rapporti di collaborazione tra le imprese di mediazione e i propri collaboratori non abilitati nell'ambito dell'art. 1742 c.c. e ss., laddove non ricorrano altre tipologie di rapporti di lavoro, riducendo, così, in base all'accordo siglato, l'importo delle sanzioni eventualmente irrogate a seguito di accertamento ispettivo;

nell'occasione, Enasarco ha evidenziato la necessità di regolamentare anche il rapporto di collaborazione che intercorre tra l'impresa e i soggetti abilitati ai sensi della legge n. 39/89, ovvero quei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dalla specifica legge professionale esercitano l'attività di mediazione;

conseguentemente è stata ventilata l'ipotesi, da parte delle medesime associazioni di categoria degli agenti immobiliari e di Enasarco, di presentare formale interpellato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ottenere definitivi chiarimenti in ordine al possibile inquadramento o meno ex art. 1742 c.c. anche dei rapporti di collaborazione intercorrenti tra le imprese di mediazione ed i propri collaboratori titolati ai sensi della legge n. 39 del 1989;

a tal proposito, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip), l'associazione di categoria più rappresentativa del settore, ha espresso la propria totale contrarietà all'ipotesi di inoltrare un interpellato, in considerazione del fatto che non si possono assolutamente confondere le due categorie (collaboratori abilitati e non) né la categoria degli agenti immobiliari e quella degli agenti di commercio, entrambe disciplinate da una propria specifica normativa;

occorre poi sottolineare che un collaboratore "titolato" deve, inoltre, osservare in proprio tutti gli obblighi previsti in capo agli agenti immobiliari (assicurazione, privacy, anticiclaggio e altro) e, pertanto, non può essere inquadrato nemmeno formalmente in altre forme contrattuali;

ma il rilievo sicuramente più dirimente è che le due attività (mediatore ed agente di commercio) sono addirittura incompatibili ex art. 5, co. 3, L. n. 39/89 ed art. 5 L. n. 204/85;

ad ogni modo anche l'inquadramento dei collaboratori non abilitati, nell'ambito del contratto ex art. 1742 c.c., rende, ancor più difficile individuare coloro che esercitano abusivamente l'attività di mediazione all'interno delle agenzie immobiliari, contribuendo, così, ad alimentare ulteriormente il fenomeno dell'abusivismo;

come è facile osservare, oltre alle incontestabili ragioni di merito sopra elencate, appare evidente all'interrogante la singolare coincidenza tra la critica situazione patrimoniale della Fondazione Enasarco ed il recentissimo orientamento, assunto dalla stessa Fondazione, volto ad assoggettare gli agenti immobiliari all'iscrizione obbligatoria presso di sé, con conseguente doppia imposizione contributiva (nei confronti dell'Inps e dell'Enasarco): non si può ignorare, infatti, la circostanza che la necessità di obbligare gli agenti immobiliari all'iscrizione presso l'Enasarco è sorta a distanza di ben 24 anni dall'emanazione della legge professionale degli agenti immobiliari;

la situazione patrimoniale della Fondazione, denunciata negli atti di sindacato ispettivo richiamati, unita al rilievo della novità dell'indirizzo adottato dalla Fondazione, hanno fatto, dunque, a parere dell'interrogante, emergere la pretestuosità della posizione adottata da Enasarco nei confronti degli agenti immobiliari;

se il Ministro interrogato sia al corrente della volontà della Fondazione Enasarco di assoggettare la categoria degli agenti immobiliari all'obbligo di iscrizione presso la Fondazione stessa con conseguente obbligo di versamento contributivo integrativo, e quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere in merito».

NETWORK
AGENTI.IT

Per la Pubblicità
su questo Notiziario

www.NetworkAgenti.IT

info line:

800.86.16.16

Nuove coperture assicurative per gli iscritti cumulabili con le polizze ENASARCO

dalla Redazione Federagenti

Quante volte abbiamo pensato che la polizza Infortuni offerta dall'Enasarco fosse insufficiente, soprattutto considerando il tipo di attività svolta, che – differentemente dai lavoratori dipendenti – non ci fa guadagnare un euro stando fermi a casa senza poter visitare la clientela? Quante volte proprio per questo siamo stati costretti ad andare al lavoro pur non essendo fisicamente in grado di farlo? Per questo Federagenti ha chiesto ad Ace, primario operatore assicurativo a livello mondiale di sviluppare una polizza assicurativa integrativa della copertura Enasarco, mirata a fornire un'ulteriore e più ampia garanzia economica all'agente colpito da un infortunio che gli impedisca di svolgere la propria attività.

La polizza «**Ovunque sicuri**» ha le seguenti caratteristiche:

- a) Indennizzo garantito fino a 100 €, per ogni giorno di ricovero a seguito di infortunio;
- b) Indennità giornaliera post-ricovero di 100 € garantita, anche in assenza di convalescenza, per gli stessi giorni del ricovero;
- c) Indennizzo forfetario a seguito di frattura fino a 1.500 €, anche in assenza di ricovero;
- d) Raddoppio dell'indennità giornaliera per ricovero e post-ricovero se il sinistro si verifica a bordo di un veicolo privato;

La polizza ha un costo mensile di 20 € per contraente ed è possibile estenderla al coniuge (costo

aggiuntivo 17 €/mese) e al figlio (costo aggiuntivo 15 €/mese).

Possono aderire alla polizza tutti gli agenti fino al 70° anno di età e la polizza può essere rinnovata fino al compimento del 75° anno.

Inoltre, la polizza «Ovunque sicuri» per gli associati Federagenti ha delle caratteristiche che la rendono particolare nel panorama assicurativo italiano, in particolare il richiedente può scegliere la frequenza di pagamento che ritiene più adatta alle sue esigenze (mensile, trimestrale, semestrale, o annuale) senza aggravii, inoltre poiché la polizza è a tempo indeterminato essa può essere disdettata in qualsiasi momento dal primo periodo per il quale è stato pagato il premio.

Sempre considerando la particolarità della nostra professione che ci costringe a stare in macchina per molte ore al giorno percorrendo centinaia di chilometri, Federagenti ha chiesto ad Ace di predisporre una ulteriore copertura assicurativa, denominata «Ovunque sicuri», che prevede:

- a) Un indennizzo di 100.000 € in caso morte per infortunio;
- b) Un indennizzo di 200.000 € invalidità permanente totale;
- c) Raddoppio degli indennizzi in caso di evento dovuto a:
 - Incidente automobilistico
 - Aggressione.

Questa ulteriore formula ha un costo mensile di 24 € per il contraente e può essere estesa anche al coniuge (costo 21 € al mese). Le modalità di adesione e di pagamento sono in tutto simili a quelle previste per la formula «Ovunque sicuri». Le due polizze sono cumulabili con la polizza «base» offerta dall'Enasarco e tendono ad apprestare un elevato grado di garanzie con l'obiettivo di offrire all'agente una reale sicurezza economica in caso di eventi che compromettano o addirittura azzerino la sua capacità reddituale. ■

Programmazione Visite

Inserimento Appuntamenti
Rapportino Visita
Calendario Appuntamenti
Esito Visite
Pianificazioni
Statistiche
e molto altro ancora...



Contattaci subito
al Numero Verde:

800.86.16.16

o via e-mail: solage.info@ritoll.it



Soluzione Agenti il Tuo Software per Agenti di Commercio

Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

www.soluzioneagenti.it

Programmazione Visite



15

Inserimento Appuntamenti
Rapportino Visita
Calendario Appuntamenti
Esito Visite
Pianificazioni
Statistiche e molto altro ancora...

Contattaci subito al Numero Verde:

800.86.16.16

o scrivici direttamente via e-mail all'indirizzo
solage.info@ritoll.it

Soluzione Agenti il Tuo Software per Agenti di Commercio
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza www.soluzioneagenti.it

Molti sono interessati alla nostra professione, ma pochi la conoscono

Agente o dipendente?

Manca la visione chiara di prospettive e rischi legati all'attività

di Luca Gaburro (Segretario Generale Federagenti)

O rmai da diversi mesi sono sempre più numerose le richieste da parte di giovani, e più in generale di persone alla ricerca di una occupazione, che in un momento delicato come quello che sta attraversando il nostro Paese, cercano di capire quali prospettive offra la professione dell'agente di commercio ed anche quali siano i requisiti per accedervi, le prospettive di guadagno, i «costi» e «rischi» connessi al suo svolgimento.

Quello che emerge con chiarezza dalle richieste che riceviamo è che manca nella maggior parte delle persone, una visione chiara di come si diventa, chi è e cosa fa un agente di commercio. È bene allora cominciare dal codice civile che all'art. 1742 definisce l'agente come colui che assume, stabilmente e verso retribuzione, l'incarico di promuovere contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.).

L'agente opera a proprio rischio, in forma autonoma e ciò comporta che viene spesso considerato ed inquadrato dalla normativa fra gli imprenditori commerciali. Per esempio da tale inquadramento deriva la conseguenza che l'agente venga ritenuto soggetto al pagamento dell'Irap, anche laddove, ed è estremamente frequente tra gli agenti individuali, lo stesso non sia fornito di un'autonoma organizzazione di beni e servizi, ma usufruisca di beni strumentali minimali (un'autovetture, un cellulare, un pc, fax e stampante).

L'agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuovere la conclusione di contratti, ha anche il potere di concluderli in nome e per conto della ditta mandante (anche detta preponente) a favore della quale presta la propria opera.

L'agente e il rappresentante di commercio svolgono le loro funzioni stabilmente e in un ambito territoriale determinato distinguendosi, così, dalla figura del procacciatore d'affari occasionale.

Quando si parla con persone che vogliono intraprendere questa professione, la prima cosa che li colpisce è la circostanza che per accedere alla professione bisogna possedere determinati requisiti professionali. Per divenire agente o rappresentante occorre essere in possesso di almeno uno dei requisiti elencati:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado
- ragioniere
- perito commerciale
- perito sezione commercio estero
- perito aziendale e corrispondente in lingue estere
- diploma istituti tecnici per il turismo
- analista contabile
- segretario d'amministrazione
- operatore commerciale
- operatore turistico
- oppure
- diploma di laurea ad indirizzo commerciale
- scienze politiche
- scienze economiche marittime e statistiche
- economia e commercio
- giurisprudenza, sociologia

- scienze economiche
- scienze economiche bancarie
- economia politica
- economia aziendale
- scienze bancarie e assicurative
- oppure
- esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell'ultimo quinquennio, come dipendenti qualificati con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite e inquadramento ai livelli più alti del contratto collettivo applicato
- oppure
- coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell'ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti
- oppure
- attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)
- oppure
- titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, avente attività di vendita con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite.

Coloro che non posseggono alcuno dei requisiti sopra esposti devono frequentare un apposito corso professionale e superare il relativo esame finale.

Chi è in possesso dei requisiti e vuole diventare agente deve poi iscriversi in Camera di Commercio e aprire una posizione individuale presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps. Tutte queste incombenze possono ora essere effettuate tramite una procedura telematica unica.

Altro quesito che spesso ci viene proposto dagli aspiranti agenti riguarda la tassazione a cui sottostanno i guadagni derivanti dall'attività.

Sull'Irap abbiamo fatto un breve cenno sopra: la questione sarebbe qui troppo complessa da affrontare, ma è bene sapere che, in linea di massima, l'agente individuale non dovrebbe pagare tale imposta, diciamo non dovrebbe perché, di fatto, l'amministrazione finanziaria ritiene tutti gli agenti soggetti passivi ai fini Irap ed è quindi necessario ricorrere al giudice tributario per ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento.

Più in generale venendo all'imposta sui redditi, le provvigioni spettanti all'aspirante agente subiranno una ritenuta d'acconto del 23% sul 50% dell'imponibile, operata dall'azienda mandante e saranno poi soggette a conguaglio finale in sede di dichiarazione dei redditi in base al normale criterio di progressività (secondo le aliquote previste dal Tuir: 23% fino a € 15.000, 27% da € 15.000 ad € 28.000, 38% da € 28.000 a € 55.000, 41% da € 55.000 a € 75.000, 43% sopra i 75.000).

Se invece l'agente è in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al regime dei nuovi minimi, quindi limite di età dei 35 anni, beni strumentali

al di sotto del minimo, mancanza di dipendenti, ecc.. potrà usufruire di un regime fiscale che consente una tassazione agevolata del 5% sull'imponibile, con notevoli risparmi in termini di tasse. L'imponibile, ovvero le provvigioni, nel regime dei minimi non è soggetto nemmeno ad iva; la tassazione agevolata, è stata ideata dal legislatore per consentire uno sgravio fiscale per i giovani che entrano sul mercato del lavoro e si trovano a dover accettare condizioni anche vincolanti da parte delle aziende mandanti.

Ovviamente la base imponibile soggetta a tassazione è determinata dalla differenza fra le provvigioni percepite ed i costi deducibili (per es. costi acquisto e gestione autovettura e beni strumentali in genere, nonché tutte le spese documentate connesse all'attività di agente).

Quanto al regime previdenziale, l'agente di commercio è tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti dell'Inps (previdenza generale obbligatoria) e all'Enasarco (gestione complementare, ma, unica in Italia, ugualmente obbligatoria).

L'attuale regime previdenziale Inps non prevede agevolazioni per i giovani agenti di commercio, che saranno tenuti a versare i contributi, calcolati sul reddito in base fissa da zero a € 15357 di imponibile, con un contributo minimale annuo pari a € 3.361,41. Per i redditi oltre i € 15357, viene applicata un'aliquota del 21,84%, fino a € 45530 e del 22,84% per i redditi eccedenti tale soglia.

Oltre ai contributi Inps, gli agenti sono tenuti a versare i contributi Enasarco, l'aliquota contributiva è pari al 13,75% di cui il 50% (6,875%) a carico della ditta mandante, la parte rimanente a carico dell'agente (pertanto di questa percentuale deve tenere conto l'agente), anche se il versamento verrà fatto integralmente dall'azienda.

Il minimale contributivo annuo, stabilito per gli agenti è pari a € 412 per i plurimandatari ed a € 824 per gli agenti monomandatari.

Dal quadro sopra delineato emerge con evidenza che non solo servono valutazioni approfondite in fase di scelta e cioè se perseguire o meno la professione di agente o rappresentante, ma soprattutto serve molta attenzione circa le modalità con cui svolgerla. Gli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali non sono pochi e spesso non sono semplici, inoltre scelte corrette dal punto di vista fiscale ed amministrativo possono evitare sanzioni o accertamenti e portare a sostanziali risparmi e vantaggi economici (si pensi appunto alla possibilità di non pagare l'Irap). Vi invitiamo quindi per avere una consulenza specifica e professionale, che vi aiuti nelle scelte da fare a rivolgervi con fiducia presso i nostri consulenti nelle sedi Federagenti a voi più vicine. ■

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: Gradirei sapere a carico di chi sono le spese (viaggio e soggiorno) quando l'azienda convoca delle riunioni in sede, non essendo questo specificato nel mandato di agenzia.

Risposta: Se, come rappresentato, il suo contratto individuale non prevede nulla di specifico si deve far riferimento alla fonte normativa richiamata dal contratto stesso (Codice Civile o AEC di Settore e/o categoria). In caso di silenzio anche su questo punto si deve far riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

Ecco cosa prevedono sul punto la disposizione codicistica e le varie norme pattizie:

L'ultimo comma dell'art. 1748 Codice Civile prevede che: «L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia».

L'art. 5 dell'AEC del Settore Commercio del 20.3.2009 stabilisce che:

«1. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.

2. Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma percentuale».

Simile l'art. 8 dell'AEC del settore Industria del 20.3.2002: «L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, salvo patto in contrario.

Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco».

Diversa la disposizione contenuta nel nuovo AEC Federagenti siglato in data 22.4.2013 che in maniera più dettagliata prevede all'art. 8 che: «All'Agente non compete alcun compenso per la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, fiere o eventi commerciali in genere che si svolgano anche fuori dalla zona di sua competenza, ma se la mandante richiede la partecipazione dell'Agente le relative spese dovranno essere interamente rimborsate dalla Preponente all'Agente dietro presentazione di idonea documentazione contabile».

Domanda: Può l'Azienda con cui si ha un mandato in esclusiva per una determinata zona, promuovere direttamente vendite su clienti inclusi

nella zona e storicamente serviti dall'Agente senza che questi abbia precedentemente ricevuto disdetta del mandato?

Risposta: In linea di massima, l'azienda non può operare direttamente nella zona di esclusiva dell'agente e se lo fa, in forma del tutto occasionale deve comunque riconoscere all'agente le provvigioni relative agli affari conclusi con clienti rientranti nella sua zona di esclusiva (come si desume dal tenore del 2° comma dell'art. 1748 c.c.). Laddove la mandante con continuità attui comportamenti del genere, ciò potrebbe delineare una giusta causa di risoluzione del rapporto. Le consigliamo comunque di rivolgersi con la documentazione in suo possesso presso la sede Federagenti a Lei più vicina.

Domanda: Ho cessato volontariamente il rapporto con una società per la quale avevo creato un sostanzioso portafoglio clienti, dando comunque il preavviso al fine di permettere all'azienda di reperire un mio sostituto. Vorrei sapere se ho diritto alle indennità.

Risposta: In caso di dimissioni volontarie l'agente ha diritto unicamente al Firr se il contratto individuale richiama gli Accordi Collettivi. Il Firr è liquidato dalla Fondazione Enasarco con riferimento a quello maturato per gli anni precedenti (fino al 2012 per intenderci) e direttamente dall'azienda per l'anno in corso. Se veramente ha incrementato il fatturato aziendale, la sua scelta è stata quanto meno precipitosa e sicuramente l'ha danneggiata economicamente. Per questo motivo invitiamo sempre gli agenti a consultare i ns. consulenti prima di chiudere un rapporto in essere, soprattutto laddove sia in corso da molti anni o sia coinciso con una crescita del fatturato e/o della clientela aziendale.

Domanda: Entro quando la società mandante deve liquidare l'indennità di clientela?

Risposta: I vecchi AEC non prevedevano nulla sul punto. Il nuovo AEC del Commercio siglato in data 20.2.09 contiene invece la seguente: «Dichiarazione a verbale n. 1: Le parti si danno atto di aver modificato in senso migliorativo il sistema di calcolo individuato con i precedenti accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002, facendo anche riferimento al criterio dell'equità ed esaltando l'aspetto del merito attraverso il riconoscimento, all'agente o

rappresentante di commercio, di una quota di "indennità meritocratica", basata sull'incremento dei clienti e lo sviluppo degli affari.

Nell'eventualità di possibili contenziosi sulle indennità di fine rapporto, così come descritte nel presente art. 12, le parti stipulanti, nel dare la massima assistenza ai propri associati, indicano nelle Commissioni di Conciliazione istituite contrattualmente gli strumenti idonei alla conclusione positiva delle vertenze degli agenti iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo e pertanto richiamano integralmente quanto previsto all'art. 18 del presente accordo.

Ciò premesso, fermo restando in ogni caso il diritto alla percezione di un importo complessivamente inferiore alle quote della indennità di risoluzione del rapporto, accantonate presso la Fondazione Enasarco, che vengono liquidate all'agente o rappresentante di commercio dalla Fondazione Enasarco nella misura e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo I, le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo convengono che le ulteriori quote dell'indennità di fine rapporto di cui ai paragrafi II e III del presente art. 12 (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) sono riconosciute subordinatamente al rispetto di quanto previsto ai successivi commi quarto e quinto della presente dichiarazione a verbale n. 1.

Le parti concordano, pertanto, che la corresponsione di quanto sopra indicato avvenga entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente.

All'atto del pagamento verrà redatto un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla legge n. 533/73, dal Decreto legislativo n. 80/98 e dal Decreto legislativo n. 387/98, da depositarsi successivamente presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

L'Art. 11 dei nuovi Accordi Economici Collettivi Federagenti siglati nell'aprile 2013 stabilisce che il pagamento delle indennità vada effettuato entro e non oltre 90 giorni dalla effettiva cessazione del rapporto, o, al più tardi, entro 90 giorni dalla richiesta dell'Agente se successiva [...]». ■

Agosto, benzina mia non ti riconosco Illegali il 14% delle pompe erogatrici

Nella prima metà di agosto 2013 le Fiamme Gialle hanno ispezionato 1216 distributori sul territorio nazionale, rinvenendo irregolarità nel 14% dei casi. La nostra associazione, oltre a chiedere maggiori controlli alla Guardia di Finanza, chiede al Governo la sollecita modifica del decreto legge 32/2011, che ha innalzato la tolleranza per i controlli casuali del 50%.

Limite che sa di beffa per una Categoria – come la nostra – in cui mediamente si percorrono più di 50.000 km l'anno.



Rubrica Fiscale

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Domanda: Sono un agente di commercio e non riesco a ottenere dalla mia mandante la certificazione delle ritenute d'acconto. Come posso portare in detrazione quanto mi è stato trattenuto? Devo per forza avere la certificazione?

Risposta: L'art. 22, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che dall'imposta lorda si scomputano «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, prima alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo».

Il secondo comma del sopra menzionato art., recita nel seguente modo: «Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta riguardante il periodo d'imposta in cui sono operate».

Per quanto riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio, occorre considerare che:

- Le ritenute sono operate dal sostituto d'imposta, vale a dire dalla mandante, all'atto di pagamento della provvigione;
- La determinazione del reddito segue il principio della competenza stabilito dall'art. 109 del Tuir. In tale ambito, l'art. 25-bis, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 dispone che: «La ritenuta [...] è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza, purché già operata al momento della presenta-

zione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata in seguito, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata».

In capo al sostituto d'imposta, cioè la preponente nel nostro caso, vige l'onere di rilasciare ai percettori, cioè agli agenti e/o rappresentanti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una certificazione che attesti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate; questo secondo l'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.

Leggendo l'art. 22 del Tuir, è possibile notare che, ai fini dello scomputo delle ritenute subite, non è richiesto in modo espresso che le stesse siano attestate da una certificazione, ma è presente, invece, un riferimento alla circostanza che le ritenute siano state «operate», in altre parole, decurtate, dal compenso spettante al percettore. L'orientamento giurisprudenziale consolidato non considera la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta come l'unico strumento di prova delle ritenute subite, perché ritiene comunque ammissibile anche l'utilizzo di documentazione presentata dal percettore, quale, ad esempio, la fattura emessa (nella quale risulti l'importo lordo spettante, la ritenuta subita e l'importo netto percepito) e l'estratto del conto corrente bancario.

In materia è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 68/E del 19

marzo 2009, mediante la quale viene concessa la possibilità al contribuente, che non sia in grado di esibire la certificazione, di scomputare in modo legittimo quanto subito a condizione «che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura».

La risoluzione sopra menzionata tratta anche il tema dei documenti da esibire in sede di controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973; il contribuente dovrà produrre la seguente documentazione:

- La copia della fattura emessa;
- La documentazione bancaria che attesti quanto percepito;
- Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la sopra menzionata documentazione fa riferimento alla fattura emessa contabilizzata correttamente a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta.

Rubrica Previdenziale

di Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Sono iscritto all'Enasarco dall'aprile del 2008 e con quest'anno sono 5 anni che vengono continuativamente e regolarmente versati i contributi previdenziali.

Causa inizio di una nuova attività imprenditoriale, chiedo quali siano le condizioni per poter fare da ora in poi la contribuzione volontaria e per quanti anni questa è necessaria ai fini dell'ottenimento di una rendita a fini pensionistici.

Risposta: L'art. 9 dell'attuale regolamento Enasarco prevede che gli agenti che cessano, temporaneamente o definitivamente, l'attività e che non sono titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, possano chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico, qualora vantino, all'atto della cessazione dell'attività, un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa. Quindi lei può essere ammesso ai versamenti volontari.

Come sa al momento per percepire la pensione Enasarco servono almeno 20 anni di anzianità contributiva e poiché raggiungerà questo requisito nel 2027 lei avrà diritto alla pensione solo se a quella data avrà conseguito anche quota 90 (sempre che da qui al 2027 la soglia non venga ulteriormente innalzata, cosa, questa, più che probabile) e quindi solo se ai 20 anni di contribuzione potrà sommare almeno 70 anni di età anagrafica. In alternativa, siccome l'importante è raggiungere quota 90, potrà decidere di versare volontariamente fino a 25 anni di contributi in modo da poter andare in pensione a 65 anni di età.

In realtà poiché il regolamento vigente ha stabilito l'innalzamento dell'età minima pensionabile a 67 a partire dal 2019, una volta versati i 15 anni di contributi rimanenti per poter presentare la domanda di pensione dovrà aver compiuto almeno 72 anni o in alternativa verserà 20 anni di contributi rimanenti per andare in pensione a 67 anni. Il ragionamento potrebbe sembrare complesso quindi Le consigliamo di rivolgersi presso uno dei ns. consulenti previdenziali anche perché è opportuno fare un calcolo approssimativo della pensione che riuscirebbe ad ottenere versando volontariamente fino a 20 o fino a 25 anni.

Tale rateo di pensione (lordo) andrà contrapposto alla somma totale che avrà versato nei 15 o 20 anni e si renderà conto se valga o meno la pena procedere volontariamente (anche se sembra abbastanza palese che non lo sia affatto!!!).

È importante inoltre che sappia che il contributo che dovrà versare viene determinato, alla data di presentazione della domanda, sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi. In ogni caso il contributo che andrà a versare non potrà essere inferiore al minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento (per darLe un'idea attualmente tale importo ammonta ad euro 824,00). Inoltre l'importo che andrà a versare sarà comprensivo della quota destinata al ramo previdenza a titolo di solidarietà prevista all'art. 4, comma 1, quindi se accederà alla contribuzione volontaria non solo dovrà versare almeno 15 anni di contributi, ma una parte di questi (l'1,5% dal 2014, ma ben il 3% dal 2020) andrà sostanzialmente perduta.

In alternativa però se deciderà di non effettuare la prosecuzione volontaria, purtroppo, allo stato, non avrà modo di recuperare quanto versato sino ad oggi a titolo di contributo previdenziale Enasarco. In sostanza i contributi da Lei versati obbligatoriamente andranno perduti!

Lei ha comunque tutto il tempo di pensarci e valutare, l'importante è che sappia che la richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività.

Quindi se cessa l'attività nel 2013 ha tempo tutto il 2014 ed il 2015 per presentare il modulo all'Enasarco (in originale presso la sede centrale o una delle sedi territoriali della Fondazione, o tramite Raccomandata con Avviso di Ritorno a: Fondazione Enasarco - Servizio Contribuzioni Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 Roma). Se Lei invece cessa l'attività anche solo a gennaio 2014 avrà tempo fino a tutto il 2016.

Per concludere se optasse per la prosecuzione volontaria ma nel futuro le capitasse di riprendere l'attività lo dovrà comunicare alla Fondazione e cesserà dal diritto alla prosecuzione volontaria. A quel punto i nuovi versamenti obbligatori si andranno a sommare ai 5 precedentemente accumulati e a quelli versati volontariamente.

Gestisci le tue Fatture provvigionali al 100% !!!

Emissione delle **Fatture Provvigionali e Note di Credito**, calcolo automatico della **Ritenuta d'Acconto**, raggiungimento **Massimali Enasarco**. Verifica il pagamento di ogni singola fattura, ed infine, al termine di un rapporto, **tutela i tuoi interessi** verificando tutti i conteggi:

FIRR, INDENNITÀ CLIENTELA, MANCATO PREAVVISO, e la nuova INDENNITÀ MERITOCRATICA!

Proteggi il tuo lavoro e i tuoi guadagni, mantenendo il pieno controllo su tutti i conteggi Enasarco e Ritenute d'acconto.



Angelo Rossi
Rappresentanze
Via del Moro, 11
00156 Roma

aliani srl
VIA DEI PRATI FISCALI, 304
00145 ROMA (RM)
P. Iva: 12238964587 IT
C. Fis: 12238964587

Fattura N. 01/2013 Del: 24/06/2013

Descrizione	Imponibile	% Iva	Iva	Anno
A saldo Provvigioni III Trimestr	10.570,00	21	2.219,70	2013

Conteggio Ritenute Fiscali e Contributi Enasarco :

Imponibile	Iva	Totali	% Enasarco	Importo Enasarco	Competenza	% R.A.	U	AC
10.570,00	2.219,70	12.789,70	6,875	726,69	2013	11,5		1.215,55

RIEPILOGO GENERALE :

Totale Imponibile	Totale Iva	Totale Fattura	Totale Enasarco	Totale Rit. Acconto
10.570,00	2.219,70	12.789,70	-726,69	-1.215,55

Netto dovuto Euro: 10.847,46
S.E. & O.

FATTURE PROVVIGIONALI PLUS

Per maggiori informazioni scrivi a solage.info@ritoll.it o chiama:

800.86.16.16
Numero Verde